

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-012058/2013 (22-10-2013)
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Kit per la fabbricazione di falsi formaggi italiani in vendita on-line

Sulle maggiori piattaforme di compravendita on-line, tra le quali Amazon e Ebay, sono in vendita kit per la produzione "fai da te" di alcuni fra i più famosi formaggi italiani: Mozzarella, Ricotta, Parmigiano Reggiano e Pecorino romano.

Nei kit, commercializzati anche da un'azienda inglese, si trovano i recipienti e le polveri che, combinate con il latte, permetterebbero di ottenere, in soli 30 minuti, mozzarella o, aspettando 2 mesi per la stagionatura, altri formaggi italiani.

Preso atto che si tratta chiaramente di una pratica di contraffazione che, sfruttando il fenomeno dell'*Italian Sounding*, permette di realizzare dei surrogati che imitano prodotti tutelati da denominazioni DOP e IGP, creando un gravissimo danno economico e di immagine a un settore già fortemente colpito dalla contraffazione nonché tutelato dalla normativa europea quale il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, e considerato che questo fenomeno colpisce i consumatori che vengono tratti in inganno e indotti all'acquisto esponendosi a potenziali rischi per la salute;

può la Commissione riferire:

1. se è al corrente dei fatti sopra descritti;
2. come intende agire per tutelare i caseifici, i consorzi e tutti i produttori italiani dalla concorrenza sleale e dai danni arrecati dalla vendita di tali kit;
3. come intende tutelare i consumatori europei da un'offerta ingannevole; se ritiene che vi sia un potenziale rischio per la salute dei cittadini che usano questi prodotti e, in caso affermativo, come interverrà;
4. se intende vietare definitivamente la commercializzazione di kit che, attraverso la sintesi di polveri chimiche, potenzialmente dannose per la salute, permettono di riprodurre prodotti alimentari tradizionalmente ottenuti dalla lavorazione di materie prime fresche e di qualità?

IT
E-012058/2013
Risposta di Tonio Borg
a nome della Commissione
(9.12.2013)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di kit per la fabbricazione di determinati formaggi.

La normativa UE prevede che, quando la denominazione di un formaggio è registrata come denominazione di origine protetta (DOP) (come nel caso del Parmigiano Reggiano e del Pecorino Romano) o come indicazione geografica protetta (IGP) a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012¹, tale denominazione è protetta da qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dei prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta. Una DOP o IGP registrata è protetta anche da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; da qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato; e da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Inoltre, l'articolo 114 e all'allegato XII del regolamento (CE) n. 1234/2007² stabiliscono che i prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se ottenuti esclusivamente da latte. Possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, ma solo a patto che non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Va rilevato che la responsabilità di far rispettare la suddetta normativa UE relativa alla catena alimentare spetta agli Stati membri, i quali sono tenuti a verificare la conformità da parte degli operatori ai requisiti da essa derivanti. Gli Stati membri devono inoltre prendere le dovute misure per eliminare i rischi e sanzionare le inosservanze. La Commissione verificherà certamente che gli Stati membri facciano effettivamente applicare la normativa.

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

² GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.